

Cassazione civile sez. I, 02/04/2024 n. 8630

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente

Dott. MELONI Marina - Consigliere Rel.

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5184/2023 R.G. proposto da:

Pr.Al., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B. BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato D'ALESSIO ANTONIO (Omissis) che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

Ce.El.

-intimato-

avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 50094/2022 depositata il 19/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA

Pr.Al. ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale ordinario di Roma del 23-12-2021, comunicato il 5-1-2021, che aveva rigettato la sua istanza principale di revoca e modifica delle condizioni di divorzio dal coniuge Ce.El., di cui alla sentenza del medesimo Tribunale n. 7590/1997, secondo cui egli era obbligato a versare per il mantenimento della figlia Il. Pr.Al. (nata nel 1990) la somma allora stabilita in lire 1.100.000; su istanza subordinata dello stesso ricorrente, cui aderiva la resistente Ce.El., il Tribunale aveva posto il pagamento di tale assegno di mantenimento direttamente in favore della figlia Il.; e aveva condannato il medesimo ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.350,00 oltre accessori.

Il reclamante ha chiesto, con l'atto di reclamo, la cessazione dell'obbligo posto a suo carico di mantenimento della figlia Il.; in subordine, ridursi l'assegno di mantenimento a euro 200,00 mensili, da versarsi direttamente in favore della detta figlia.

Con decreto del 14-19/7/2022 la Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, in parziale accoglimento del reclamo proposto da Pr.Al., e proporzionale riforma del decreto del Tribunale di Roma in data 23 dicembre 2021, confermato nel resto, disponeva che Pr.Al. corrispondesse direttamente in favore della figlia Il., per il suo mantenimento, un assegno mensile di euro 400,00 a far data dal decreto del Tribunale di Roma reclamato, con la rivalutazione annuale secondo indici ISTAT; compensava tra le parti le spese processuali di 1 e 2 grado.

Avverso il decreto della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso Pr.Al. con quattro motivi. Ce.El. è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso sono così rubricati:

Con il primo motivo il ricorrente censura il decreto reso "inter partes" dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell'art. 337-septies, comma 1, c.c. e dei "parametri di riferimento", dettati dalla Corte di legittimità, in coerenza al proprio compito di nomofilachia ex art. 65 ord. giud., ai fini di uniformità, uguaglianza e più corretta interpretazione ed applicazione della richiamata norma, e comunque, dei principi dettati dalla Corte di legittimità con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, tenuto conto della "funzione educativa" del mantenimento e del principio di autoresponsabilità, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Con il secondo motivo si deduce, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell'art. 560,7 comma, c.p.c. e dell'art. 495 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. avendo la Corte di appello affermato il permanere a carico del Pr.Al. dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne, sebbene in misura ridotta, "considerate le condizioni economiche del reclamante, che è tornato in possesso dell'immobile pignorato per effetto della conversione del debito e che può pertanto mettere a reddito".

Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. e, per quanto di ragione, sotto il profilo dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame della documentazione versata in atti, attestante lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte della sig.ra Ce.El. e della figlia Il. (documentazione fotografica allegata alle note di replica del 22 aprile 2022 nel procedimento di inibitoria, richiamata nella nota deposito documenti del 5 maggio 2022 e nelle note autorizzate del 7 giugno 2022).

Con il quarto motivo si deduce sotto il profilo dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., della attuale situazione reddituale del sig. Pr.Al. (doc. n. 1 fasc. primo grado).

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in relazione a tutti i mezzi di cassazione sopra richiamati.

La Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento del reclamo proposto da Pr.Al., e in parziale riforma del decreto del Tribunale di Roma in data 23-12-2021, ha un ridotto ad euro 400,00 mensili l'assegno di mantenimento che il Pr.Al. deve corrispondere in favore direttamente della figlia Il. per il suo mantenimento, a far data dal decreto del Tribunale di Roma reclamato, con la rivalutazione annuale, secondo indici ISTAT. Nella decisione la Corte dà conto che Pr.Al. è pensionato e gode di emolumento del Senato pari ad euro 4.799,74 al netto; su detto importo gravano però trattenute di euro 1.572,10 per un mutuo con il Fondo di Previdenza, di euro 930,90 per il mantenimento di altro figlio, Ro.Ed., oltre alla somma oggetto di causa

Tuttavia, alla luce del ricorso che si palesa fondato, non sono condivisibili le conclusioni della Corte territoriale, considerato che la stessa afferma che Il. Ce.El. ha oggi anni 33 (essendo nata il 28-9-1990, così a pag. 2 delle note del reclamante del 22-4-2022) ed è pertanto in età lavorativa.

Questa Corte, infatti, ha più volte premesso che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

Ebbene, con riferimento ai figli maggiorenni e ultra maggiorenni, questa Corte ha affermato una regola iuris che costituisce ormai diritto vivente: regola secondo cui (Sez. 1 -, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023), "in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa."

L'ordinanza impugnata, che non tiene conto né dell'età della figlia di anni 33, né della sua autonomia (raggiunta o raggiungibile), né degli sforzi compiuti per conseguirla, non si è chiaramente uniformata a questa regola iuris e, pertanto, il ricorso merita accoglimento con la necessità che il giudice di merito riesamini l'applicazione dei criteri e dei principi che presidiano all'accertamento di autonomia dei figli ultra-maggiorenni (oltre che le capacità patrimoniali dei genitori).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il 21 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2024.

Risolvere